



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.4.2026**

Modifiche alle

**Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e  
di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.)**

approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24 marzo 2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. All'articolo 3 (Procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.) delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021:
  - a. al comma 6, le parole “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle parole “trenta giorni”;
  - b. al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Servizio V.I.A. può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di V.I.A., assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e pubblicando l'informazione anche nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.”;
  - c. al comma 8, le parole “entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui al comma 6” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6 o, nei casi di cui al comma 7, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti”;
  - d. al comma 13, il secondo periodo è eliminato e, dopo le parole “cinque anni”, sono aggiunte le seguenti: “, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Trascorso detto termine, senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente al Servizio V.I.A., corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte della Giunta regionale. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del precedente periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera relativa alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, il Servizio V.I.A. verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio V.I.A. richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nuova verifica, da effettuarsi da parte del Servizio V.I.A. nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e pubblicando l'informazione anche nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali”.

2. All'articolo 8 (Procedura di V.I.A. e rilascio del P.A.U.R.) delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021:

- a. al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Nel medesimo termine di trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui al comma 5, gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 2 comunicano al Servizio V.I.A. eventuali ulteriori soggetti da coinvolgere nel procedimento per l'espressione dei pareri necessari ai fini del rilascio dei medesimi titoli, oltre che eventuali elementi sull'improcedibilità dell'istanza, in ordine alle autorizzazioni di rispettiva competenza.”;
- b. il comma 13 è sostituito dal seguente: “Gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 2 partecipano alle sedute della conferenza di servizi per fornire un contributo alla definizione dell'istruttoria sulla V.I.A. e al fine di addivenire al rilascio, o al diniego, del titolo abilitativo di rispettiva competenza. Lo stesso titolo dovrà essere formalmente emesso dall'Ente competente e depositato agli atti della conferenza di servizi, nell'ambito delle relative sedute o entro i termini stabiliti nelle stesse.

Con particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di consentire il rilascio del medesimo titolo nei termini procedurali previsti dal presente articolo, il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, entro 10 giorni dalla prima seduta della conferenza decisoria, trasmette la relazione istruttoria contenente la proposta di parere al Servizio VIA e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, la quale partecipa ai lavori della conferenza e, comunque, si esprime nei termini del citato articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Decorsi i predetti termini, nell'ambito delle successive sedute della conferenza di servizi, o nei termini stabiliti nelle stesse, il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, trasmette la determinazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

La conclusione positiva della conferenza di servizi, risultante dalle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni ed enti, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., contiene:

- a. l'esito dell'istruttoria sulla V.I.A. che include la valutazione di incidenza, qualora necessaria;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. i titoli abilitativi rilasciati dai rispettivi enti competenti, sulla base dell'esito dell'istruttoria del procedimento di V.I.A.

L'eventuale determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, anche conseguente ad una istruttoria di V.I.A. negativa, è preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”.

- c. al comma 15, dopo la lettera d), è aggiunto il seguente periodo: “ La deliberazione definisce, inoltre, l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di V.I.A. senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte da parte della Giunta regionale. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga, ai sensi del precedente periodo, non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di V.I.A. originario. Se l'istanza di proroga è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di V.I.A., il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione relativa alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, il Servizio V.I.A. verifica la completezza della documentazione e, qualora la stessa risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte del Servizio V.I.A. nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione.
- d. I titoli abilitativi di cui al comma 2, rilasciati dai rispettivi enti competenti, mantengono l'efficacia stabilita dalle relative norme di settore.”.

- 3. L'articolo 10 (Verifica di ottemperanza) delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, è sostituito dai seguenti:

**"Art. 10 (Verifica di ottemperanza)**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o nel provvedimento di V.I.A. sono assoggettate a verifica di ottemperanza e, eventualmente, alle sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Sono, in ogni caso, fatti salvi i compiti degli enti preposti alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle rispettive normative di settore.
2. La verifica di ottemperanza si svolge di norma in forma documentale, in forza di un'apposita istanza, corredata dei necessari elaborati, che il proponente deve presentare entro i termini stabiliti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.
3. Al fine di agevolare e rendere omogenea l'attuazione delle attività di verifica di ottemperanza, nell'allegato H alle presenti Direttive sono contenuti i principi generali e le indicazioni metodologiche per la predisposizione delle condizioni ambientali da parte del Servizio V.I.A.
4. La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si articola nelle fasi di seguito declinate:

a. Presentazione dell'istanza:

- il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., presenta al soggetto verificatore individuato per la specifica condizione ambientale, o gruppo di condizioni ambientali, oltre che al Servizio V.I.A., la richiesta di avvio della verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle presenti Direttive;
- l'istanza è presentata in formato digitale, utilizzando la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*;
- di norma, e salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente avvia la verifica di ottemperanza attraverso la presentazione di un'unica istanza, riferita a tutte le condizioni ambientali contenute nello stesso provvedimento di V.I.A. o verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- quando la presentazione di una singola istanza non fosse possibile, l'istanza deve riferirsi a tutte le condizioni ambientali appartenenti ad almeno una delle macrofasi declinate nell'allegato H;

b. Istruttoria:

- l'istruttoria è svolta dall'ente verificatore individuato dal provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A. per la specifica condizione ambientale, tenuto conto dei criteri indicati nell'allegato H;
- l'ente preposto può richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa, prevedendo un termine per l'adempimento e può espletare sopralluoghi e visite ispettive. La richiesta dell'ente verificatore, in tali casi, sospende i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza;

- l'attività istruttoria da parte dell'ente verificatore si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente (fatta salva l'eventuale sospensione determinata dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni), con la trasmissione al Servizio V.I.A. degli esiti della verifica;

c. Conclusione:

- l'esito della verifica di ottemperanza è comunicato da parte dell'ente verificatore al Servizio V.I.A. e al proponente;
  - il Servizio V.I.A., in caso di esito positivo della verifica, attesta l'avvenuta ottemperanza tramite pubblicazione della relativa documentazione sul portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica;
  - il Servizio V.I.A., in caso di esito negativo della verifica, procede ai sensi dell'art. 10-quater delle presenti Direttive;
5. qualora gli enti verificatori non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dal Servizio V.I.A., che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A., trasmette al Servizio V.I.A. la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva delle specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La relativa documentazione è pubblicata dal Servizio V.I.A. nel portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*.

**Art. 10-bis (Modifica delle condizioni ambientali)**

1. Il proponente, nell'ambito di una richiesta di riesame del provvedimento in materia di V.I.A., può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali qualora le medesime risultino inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento o per il mutato contesto ambientale/normativo e che, pertanto, rendono impossibile l'ottemperanza delle medesime. La procedura finalizzata alla modifica delle condizioni ambientali si articola nelle fasi di seguito declinate:

a. Presentazione dell'istanza di modifica delle condizioni ambientali:

- il proponente presenta al Servizio V.I.A. una specifica istanza corredata di copia dell'avvenuto pagamento del contributo istruttorio dovuto ai sensi dell'art. 13, oltre che una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

relazione attestante:

- 1) il riepilogo dell'iter amministrativo di autorizzazione del progetto;
- 2) le motivazioni ambientali, programmatiche e normative della richiesta di modifica, supportate da idonea documentazione tecnica, che metta in luce eventuali variazioni intercorse successivamente alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale o all'adozione del provvedimento di autorizzazione;
- 3) la proposta alternativa alla condizione oggetto della richiesta, supportata da idonea documentazione tecnica atta a confermare la compatibilità ambientale dell'intervento.

**b. Istruttoria:**

- ricevuta l'istanza, il Servizio V.I.A. provvede alla verifica della completezza della documentazione presentata e richiede, laddove necessario, il perfezionamento della stessa;
- qualora ritenuto necessario, il Servizio V.I.A. ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per provvedere;
- nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione dell'istanza;
- nel caso di esito negativo dell'istruttoria, il Servizio V.I.A. comunica al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica della condizione ambientale ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

**c. Conclusione:**

- Il Servizio V.I.A., sentiti eventualmente gli enti che hanno proposto la condizione ambientale oggetto di modifica, alternativemente:
  - 1) provvede con propria determinazione, se la modifica non determina effetti significativi sugli esiti della valutazione di compatibilità ambientale conclusa dalla Autorità competente, o in caso di definitivo non accoglimento dell'istanza;
  - 2) trasmette la proposta di modifica all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente per la successiva deliberazione della Giunta regionale.
- 2. La modifica delle condizioni ambientali imposte dall'Autorità competente può essere richiesta anche dagli enti preposti alla verifica di ottemperanza nel caso in cui gli stessi enti dovessero rilevare che le medesime condizioni, o alcune di esse, risultino impossibili o inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento o a seguito del mutato contesto ambientale/normativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 10-ter (Verifica di ottemperanza di provvedimenti di competenza statale)**

1. Se le condizioni ambientali sono previste nei provvedimenti in materia di V.I.A. di competenza statale e la Regione è stata individuata dal Ministero competente quale soggetto cui compete la verifica di ottemperanza, la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente si avvale degli enti preposti alla verifica di ottemperanza individuati nell'allegato H alle presenti Direttive per la specifica condizione ambientale.
2. Se gli enti preposti alla verifica sono specificamente individuati nel provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale, gli stessi procedono in autonomia, ferma restando la possibilità di supporto specifico da parte della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, ove richiesto.

**Art. 10-quater (Inadempimento o violazione delle condizioni ambientali di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i)**

1. Il Servizio V.I.A., nel caso di:
  - a) inadempimento o violazione delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o nel provvedimento di V.I.A., comunque rilevate;
  - b) esito negativo della verifica di ottemperanza disciplinata dall'art. 10 (Verifica di ottemperanza);
  - c) modifiche, anche in fase di esecuzione o realizzazione dell'intervento, che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di VI.A. (eventualmente contenuto nel P.A.U.R.),procede secondo la gravità delle infrazioni:
  - alla diffida, assegnando un termine temporale congruo rispetto alle attività necessarie per la rimozione delle violazioni;
  - alla diffida, con contestuale sospensione delle attività per un tempo determinato fino all'accertata rimozione delle violazioni, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi.
2. Al fine di accertare le violazioni ed escludere il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, nonché al fine di individuare le eventuali prescrizioni per rimuovere le violazioni, il Servizio V.I.A. richiede al proponente e/o ad eventuali altri soggetti una relazione tecnica sulla conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sottoposto a valutazione, oltre che sulla ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. In particolare, il proponente dovrà fornire, di norma





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- entro trenta giorni, gli elementi necessari ad escludere il rischio attuale e futuro di impatti ambientali significativi e negativi ovvero formulare proposte in merito alle attività necessarie a rimuovere le inadempienze e le violazioni rilevate.
3. Se alla scadenza del termine indicato per la trasmissione della documentazione il proponente non ha trasmesso la documentazione richiesta, il Servizio V.I.A., qualora non sia possibile escludere il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, comunica la sospensione delle opere/intervento e/o delle attività nelle more dell'accertamento e dell'individuazione delle eventuali azioni da attuare, anche in raccordo con gli altri enti competenti, per rimuovere le violazioni e fino all'avvenuta rimozione delle stesse.
  4. La comunicazione di sospensione dei lavori e/o delle attività è disposta dal Servizio V.I.A. ed è trasmessa agli enti preposti alla verifica, alla vigilanza e al controllo, nonché all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o impianto, per le determinazioni di competenza.
  5. Per l'accertamento degli eventuali rischi di impatti ambientali significativi e negativi, il Servizio V.I.A. si avvale dell'A.R.P.A.S. e/o di altri soggetti con competenze inerenti alle opere/interventi e alle inosservanze riscontrate, anche eventualmente nell'ambito di una conferenza dei servizi istruttoria, da convocarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990.
  6. Il proponente è tenuto a rimuovere le violazioni entro i termini indicati nella diffida e/o eventuali successive comunicazioni e secondo le prescrizioni ivi contenute. Entro il medesimo termine, deve trasmettere al Servizio V.I.A. idonea documentazione, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati ai contenuti delle prescrizioni e alla tipologia delle opere, per dimostrare l'avvenuta eliminazione delle violazioni.
  7. Ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte per eliminare le violazioni, il Servizio V.I.A. si avvale degli enti preposti alla verifica, nonché degli enti di vigilanza e controllo, ai quali può richiedere di effettuare specifici sopralluoghi.
  8. Nel caso di esito negativo della verifica di ottemperanza e di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, previa istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. con l'eventuale coinvolgimento degli enti competenti rispetto alle violazioni contestate, dispone la revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.”.
2. L'art. 11 (Procedure di Verifica e di V.I.A. “ex post”) delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ambientale (P.A.U.R.), approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, è sostituito dal seguente:

**“Art. 11 (Procedure di compatibilità ambientale postume)**

1. Nel caso di progetti, cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di V.I.A. di competenza regionale, realizzati in assenza della dovuta verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A., ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei medesimi provvedimenti, in relazione a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, il Servizio V.I.A. assegna un termine entro il quale l'interessato deve avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. postumo, presentando apposita istanza.
2. Nelle procedure postume, qualificabili come “patologiche” (da intendersi tali quelle riferite alla condizione in cui il progetto è stato realizzato, in diretta violazione delle disposizioni vigenti che imponevano lo svolgimento di un procedimento di valutazione di impatto ambientale), è preso in considerazione l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto e, pertanto, l'istanza è corredata dei documenti che consentono l'adeguata valutazione dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto (ad es. i risultati delle attività di monitoraggio, eventualmente svolte in precedenza).
3. Relativamente alle opere o impianti riconducibili alle categorie di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., autorizzati in data antecedente alla entrata in vigore delle norme in materia di V.I.A., le procedure postume (“patologiche”) sono dovute nel caso di intervenute modifiche o estensioni che possono aver determinato significative ripercussioni negative sull'ambiente o che hanno comportato il raggiungimento di eventuali soglie indicate nei suddetti allegati, realizzate senza la preventiva verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.
4. Per l'accertamento delle violazioni il Servizio V.I.A. può chiedere, al proponente e/o agli enti competenti, le informazioni relative all'iter autorizzativo dell'opera o dell'impianto, dalla sua realizzazione a tutte le modifiche/varianti eventualmente intervenute nel corso degli anni, e una rappresentazione, corredata di adeguati elaborati, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati, delle caratteristiche dell'opera o dell'impianto, sia in relazione agli aspetti costruttivi che gestionali.
5. Al fine di consentire l'eventuale prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del procedimento di valutazione postuma, il proponente deve presentare specifica istanza, corredata di una relazione, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati, che dimostri l'esclusione di rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. La prosecuzione dei lavori o delle attività è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consentita solo a condizione che avvenga in termini di sicurezza con riguardo ai rischi suddetti, rispetto ai quali il Servizio V.I.A. può richiedere agli enti competenti specifiche valutazioni, anche eventualmente nell'ambito di una conferenza dei servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990.

6. Ove, sulla scorta delle valutazioni effettuate, non sia possibile escludere che la prosecuzione dei lavori o delle attività avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, il Servizio V.I.A. dispone la sospensione dei lavori e/o delle attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. La comunicazione di sospensione dei lavori e/o delle attività è disposta dal Servizio V.I.A. ed è trasmessa agli enti preposti alla verifica, alla vigilanza e al controllo, nonché all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o impianto, per le determinazioni di competenza.
7. Le opere o impianti riconducibili alle categorie di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzati in data antecedente alla entrata in vigore delle norme in materia di V.I.A., per cui sono previste, ma non ancora realizzate, modifiche o estensioni suscettibili di determinare significative ripercussioni negative sull'ambiente o il raggiungimento di eventuali soglie indicate negli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale postume (in questo caso qualificabili come "fisiologiche", previste per le opere o impianti legittimamente realizzati prima dell'adozione della disciplina in materia di V.I.A., in sede di successive modifiche).
8. Nelle procedure postume "fisiologiche" di cui al punto precedente, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente e tiene conto del fatto che concerne un'opera legittimamente realizzata secondo la disciplina giuridica vigente ai tempi della realizzazione. Pertanto, la stessa procedura:
  - a) contempera gli elementi già acquisiti e non modificabili (come, ad esempio, la localizzazione dell'impianto);
  - b) bilancia l'interesse all'applicazione della disciplina in materia di V.I.A. con il legittimo affidamento del proponente;
  - c) considera unicamente gli effetti *pro futuro* del progetto;
  - d) è esclusa la demolizione dell'opera, oltre che l'irrogazione di sanzioni.
9. Il mero rinnovo di un'autorizzazione relativa a opere e impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle procedure di compatibilità ambientale non rende necessario l'avvio di una apposita procedura di compatibilità ambientale ove non preveda alcuna modifica "sostanziale", né in termini di variazione della realtà fisica preesistente, né in termini di intervento sull'ambiente naturale e paesaggio, o di sfruttamento del suolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. La procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. postuma si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 3 delle presenti Direttive. La procedura di V.I.A. postuma si svolge con le modalità indicate nell'allegato G alle presenti Direttive.”.
4. L'articolo 12 (Sanzioni) delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), approvate con Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, è sostituito dal seguente:

**"Art. 12 (Sanzioni)**

1. Il Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, verificato attraverso propria attività di vigilanza e controllo o ricevuta, dal Servizio V.I.A., specifica comunicazione relativa al fatto che un progetto o parte di esso sia stato realizzato senza la previa verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o senza la V.I.A., ove prescritte, ovvero relativa all'esito negativo della verifica di ottemperanza e di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui al precedente art. 10, previa valutazione sull'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, per i conseguenti adempimenti di competenza, provvede ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 della legge n. 689/1981, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Il Servizio V.I.A., sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento predisposto dal Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente al medesimo Servizio del C.F.V.A. o all'eventuale altro organo di controllo che ha svolto le funzioni di accertamento e contestazione e predisposto i relativi atti;
3. Per le attività di cui al comma precedente, il Servizio V.I.A. può avvalersi del gruppo di lavoro nominato allo scopo e convocato in occasione dei singoli procedimenti sanzionatori. In particolare, il gruppo di lavoro supporta il medesimo Servizio per l'espletamento delle seguenti funzioni:
  - a. esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dal Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio o da altro organo di controllo;
  - b. gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c. attivazione delle procedure necessarie nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
- d. trasmissione all'Avvocatura regionale della proposta di resistenza in giudizio, comprensiva di tutti gli atti necessari, in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.”.